

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 1826 e 1827-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE I**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

### **ALLEGATO 3-II**

#### **PARTE I**

**Dall'articolo 1 all'articolo 4**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*



## INDICE

### Disegno di legge n. 1826

- articolo 1 . . . . .	<i>Pag.</i>	5
- articolo 2 . . . . .	»	15
- articolo 3 . . . . .	»	141
- articolo 4 . . . . .	»	183



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

**Art. 1.**

**1.1**

**Ritirato**

EUFEMI, CICCANTI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.4**

**Respinto**

CADDEO

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma e aggiungere in fine il seguente periodo: «In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria».*

---

**1.2**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «ovvero riduzioni» con le seguenti: «; in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione».*

---

**1.3****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «degli obiettivi indicati» con le seguenti: «dei valori programmatici fissati al riguardo».*

**1.0.1****Respinto**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, TONINI, VIVIANI, MORANDO, MICHELINI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)*

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343.000 euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc»;

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 3) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 4) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 6) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 7) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 8) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 1.0.2

### Ritirato (v. testo 3)

MORANDO, TONINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)*

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343.000 euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente*, alla legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, il comma 13 è così modificato:

«13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data

di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

---

### 1.0.2 (testo 2)

#### Ritirato (v. testo 3)

MORANDO, TONINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)*

1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti dei risparmi derivanti dal comma 2 per gli anni 2003, 2004 e 2005 con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"».

---



**1.0.2 (testo 3)****Respinto**

MORANDO, TONINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)*

«1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti dei risparmi derivanti dal successivo comma 2 per gli anni 2003, 2004 e 2005 con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, compresi i fondi speciali e l'INPDAI, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 2002 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"».

---

**1.0.3****Inammissibile, limitatamente ai commi 2 e 3; ritirato per la parte restante**

TIRELLI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Il rapporto di impiego del personale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario ed il personale ausiliario di leva, è, a decorrere dal 1° gennaio 2003, assoggettato al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il relativo trattamento economico, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* riordino dell'ordinamento ed armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 195, con l'individuazione, nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste, di un autonomo settore;

*b)* salvaguardia, anche per le materie oggetto di contrattazione, degli aspetti connessi alla specificità dell'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*c)* riordino dell'ordinamento e della relativa disciplina contrattuale del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale dirigenziale della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative a livello nazionale, che esprimono il parere nei successivi trenta giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri, pervenuti entro il termine indicato, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro quaranta giorni

dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati».

### **Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**

---

## **COMPENSAZIONI LEGA PADANA**

### **Compensazione n. 1**

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

#### ***Ministero dell'economia e delle finanze:***

2003: - 100.000 migliaia di euro;  
2004: - 100.000 migliaia di euro;  
2005: - 100.000 migliaia di euro.

#### ***Ministero degli affari esteri:***

2003: - 230.000 migliaia di euro;  
2004: - 250.000 migliaia di euro;  
2005: - 200.000 migliaia di euro.

#### ***Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:***

2003: - 100.000 migliaia di euro;  
2004: - 100.000 migliaia di euro;  
2005: - 100.000 migliaia di euro.

#### ***Ministero del lavoro e delle politiche sociali:***

2003: - 400.000 migliaia di euro;  
2004: - 400.000 migliaia di euro;  
2005: - 400.000 migliaia di euro.

#### **Totale compensazione:**

2003: - 830.000 migliaia di euro;  
2004: - 850.000 migliaia di euro;  
2005: - 800.000 migliaia di euro.

**Compensazione n. 2**

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

***Ministero dell'economia e delle finanze:***

2003: - 500.000 migliaia di euro;  
2004: - 600.000 migliaia di euro;  
2005: - 650.000 migliaia di euro.

***Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:***

2003: - 50.000 migliaia di euro;  
2004: - 50.000 migliaia di euro;  
2005: - 50.000 migliaia di euro.

***Ministero dell'interno***

2003: - 50.000 migliaia di euro;  
2004: - 50.000 migliaia di euro;  
2005: - 50.000 migliaia di euro.

**Totale compensazione:**

2003: - 600.000 migliaia di euro;  
2004: - 700.000 migliaia di euro;  
2005: - 750.000 migliaia di euro.

**Compensazione n. 3**

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione n. 4**

*Conseguentemente dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)*

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'ammi-

nistrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

### **Compensazione n. 5**

*Conseguentemente dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)*

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

### **Compensazione n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 2, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978:

– Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

- 2003: – 230.425 migliaia di euro;
- 2004: – 230.425 migliaia di euro;
- 2005: – 230.425 migliaia di euro.

### **Compensazione n. 7**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)*

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla

vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione o ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure: 15% sui redditi fino a 15.000 euro; 20% sui redditi oltre 15.000 euro e fino a 30.000 euro; 25% sui redditi oltre 30.000 euro e fino a 60.000 euro; 30% sui redditi superiori a 60.000 euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi».

---

#### **1.0.4**

#### **Ritirato**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, inserire l'articolo 67.*

---

**Art. 2.****2.1****Respinto**

SCALERA, GIARETTA

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO****Compensazione n. 1:**

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni)*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

**Compensazione n. 2:**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita

al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

**Compensazione n. 3:**

*All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione della rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4:**

*All'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 5:**

*All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

*Legge n. 385 del 1978, art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente):*

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

2005: - 200.000.

**Compensazione n. 6:**

*All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 6 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.*

**Compensazione n. 7:**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 6 per cento.*

**Compensazione n. 8:**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Razionalizzazione dell'imposizione sui redditi di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;



- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 2.2

### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».*

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

## **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO VERDI**

### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'ambiente, nonché fatti salvi gli importi destinati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero dell'ambiente nonché fatti salvi i limiti d'impegno e gli importi destinati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2-bis**

*All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi ai limiti di impegno iscritti nelle rubriche relative al Ministero dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, ad esclusione del Ministero dell'ambiente e fatte salve le quote delle upb afferenti a spese obbligatorie.*

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

**Compensazione n. 5**

*All'articolo 5, al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazione n. 6**

*All'articolo 51, al comma 2 le parole: «un miliardo di euro» sono sostituite dalle parole «cento milioni di euro».*

**Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Carbon tax)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

**Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

**Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro».

**Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita

al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

### **Compensazione n. 11**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

### **Compensazione n. 1. – Tabella A. – Fondi speciali:**

2003: 955 milioni di euro;  
2004: 890 milioni di euro;  
2005: 1.270 milioni di euro.

### **Compensazione n. 2. – Tabella B. – Fondi speciali:**

2003: 870 milioni di euro;  
2004: 923 milioni di euro;  
2005: 1.098 milioni di euro.

### **Compensazione n. 2-bis. – Tabella B. – Limiti di impegno:**

2003: 46 milioni di euro;  
2004: 142 milioni di euro;  
2005: 142 milioni di euro.

### **Compensazione n. 3. – Tabella C. – Riduzione del 5 per cento:**

2003: 500 milioni di euro;  
2004: 500 milioni di euro;  
2005: 500 milioni di euro.

### **Compensazione n. 4. – Tabella C. – Fondo di riserva autoriz. di spesa leggi permanenti di natura corrente:**

2003: 100 milioni di euro;  
2004: 100 milioni di euro;  
2005: 100 milioni di euro.

### **Compensazione n. 5. – Articolo 5, comma 2, lettera b). – Soppressione agevolazioni autotrasporto merci:**

2003: 20 milioni di euro;  
2004: 20 milioni di euro;  
2005: 20 milioni di euro.

### **Compensazione n. 6. – Articolo 51, comma 2. – Riduzione fondo rotativo opere pubbliche:**

2003: 900 milioni di euro;  
2004: –;  
2005: –.

**Compensazione n. 7.** – Articolo 12-*bis*. – Riattivazione *carbon tax*:

2003: 500 milioni di euro;  
2004: 500 milioni di euro;  
2005: 500 milioni di euro.

**Compensazione n. 8.** – Articolo 12-*bis*. – Tassa successioni e donazioni:

2003: 100 milioni di euro;  
2004: 100 milioni di euro;  
2005: 100 milioni di euro.

**Compensazione n. 9.** – Articolo 12-*bis*. – Licenza di porto di fucile per uso di caccia:

2003: 80 milioni di euro;  
2004: 80 milioni di euro;  
2005: 80 milioni di euro.

**Compensazione n. 10.** – Articolo 12-*bis*. – Aumento imposizione tabacchi lavorati:

2003: –;  
2004: –;  
2005: –.

**Compensazione n. 11.** – Articolo 12, comma 1, lettera *a*). – Rientro capitali dall'estero:

2003: 500 milioni di euro;  
2004: –;  
2005: –.

**2.3****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera *b*), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.4****Respinto**

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).****2.5****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) Le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DS-L'ULIVO****Compensazione n. 1**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.»*

**Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**Compensazione n. 3**

*Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4**

*Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie*

**Compensazione n. 5**

*Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

**Compensazione n. 7**

*Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le*

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

- 2003: - 240.000;
- 2004: - 260.000;
- 2005: - 260.000.

### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **Compensazione n. 9**

*Alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre i seguenti importi nel triennio del 15 per cento:*

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
- articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;
- articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7779;
- articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781.



**2.6****Respinto**

BOCO, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.7****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.8****Respinto**

DE MASI, COZZOLINO, IZZO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) l'importo della polizza per la copertura del solo rischio dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto relativa al mezzo di trasporto registrato a nome del lavoratore dipendente;"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO A.N.**

*Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**2.9****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberarli a favore di organizzazioni non governative, le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

"a-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera i-bis in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite dalle seguenti. '2.500 euro';

2) alla lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite delle seguenti: '2.500 euro'».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 100.000;

2004: - 65.000;

2005: - 50.000.

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.10****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, GIARETTA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.11****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****2.12****Respinto**

GIARETTA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.13/1****Respinto**

MANCINO, GIARETTA

*All'emendamento 2.13, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:*

«a-ter) all'articolo 10, comma 1, lettera a) *del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "*; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****2.13****Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE, GIARETTA

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

**2.14****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.15****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), le parole: "il cinquanta per cento" sono soppresse».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****2.16****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1. dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:

"l-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria, nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinques) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap*fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA****Compensazione n. 1**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

### **Compensazione n. 2**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».

### **Compensazione n. 3**

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

### **Compensazione n. 4**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

### **Compensazione n. 5**

*Sopprimere l'articolo 4.*

**Compensazione n. 6**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».*

**Compensazione n. 7**

*Sopprimere l'articolo 29.*

**Compensazione n. 8**

*A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.*

**Compensazione n. 9**

*A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.*

**Compensazione n. 10**

*Alla tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:*

2003: - 92 per cento;  
2004: - 85 per cento;  
2005: - 85 per cento.

**Compensazione n. 11**

*Alla tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 12**

*Alla tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 13**

*Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**2.17****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:

"l-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinquies) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.18****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle fondazioni che si occupano di scuola e di sport"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---



**2.19****Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali sostenute a favore di iniziative culturali finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il fondo unico per lo spettacolo;"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.20****Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le spese d'istruzione musicale per figli a carico fino al raggiungimento della maggiore età, purchè dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione;"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.21****Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le spese per corsi di aggiornamento o di specializzazione presso enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione ai sensi del decreto ministeriale n. 177 del 2000;"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.22****Respinto**

TIRELLI, VANZO, FRANCO Paolo, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle Fondazioni che si occupano di scuola e di sport"».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (v. emend. 1.0.3).**

**2.23****Respinto**

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, VANZO, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) il cinquanta per cento delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare di minori da 0 a 10 anni, in caso di nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori e con reddito complessivo non superiore a euro 100.000 nel limite dello stanziamento annuo di 23 milioni di euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «208 milioni di euro di cui».*

**2.24****Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)», e dopo le parole: «al periodo di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e di pensioni».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.25****Respinto**

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.26****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, dopo le parole: «h-bis) e l)», aggiungere le seguenti: «compresi i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.27****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire la cifra: «4.500», con la seguente: «6.000».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.28****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.500 euro», con le seguenti: «6.000 euro».*

*Conseguentemente, al capoverso 3, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «6.000 euro di cui».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.29****Respinto**

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

*All'articolo 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito.*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.30****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.31****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.32****Respinto**

SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.33****Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, GIARETTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.34****Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».*

---

**2.35****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 79».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.36****Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, IZZO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**COMPENSAZIONI GRUPPO FORZA ITALIA****Compensazione n. 1**

*Conseguentemente alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2**

*Conseguentemente alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione n. 3**

*Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche.*

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

---

**2.37****Respinto**

BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.38****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «di cui all'articolo 79», con le seguenti: «di cui all'articolo 51, nei limiti dei ricavi per l'ammissione a contabilità separata.».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.39****Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, IZZO

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.40****Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, GIARETTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.41****Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».*

---

**2.42****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «1500 euro», con le seguenti: «2500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.43****Respinto**

MASCIONI, BASSO, BARATELLA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.44****Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito.*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.45****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:*

«5-bis) Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2,



comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento».

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.46**

**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:*

«5-bis) Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento».

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

---

**2.47**

**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:*

«5-bis) Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis, dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

---

**2.48****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5, dell'articolo 10-bis ivi inserito aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****2.49****Respinto**

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tale spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati negli anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente (ISE) dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto non superi 41.316 euro"».

**Compensazione della Lega Padana n. 1 e 3 (v. emend. 1.0.3).****2.50****Dichiarato inammissibile**

SODANO Tommaso; MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:*

- «a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
- b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
- c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;

- d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;  
e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento».

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

**2.51**

**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) fino a 15.000 euro, 20 per cento».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**2.52**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «23 per cento» con le seguenti: «18 per cento».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.53**

**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «23 per cento» con le seguenti: «18 per cento».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**2.54****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e sostituire le parole: «7.800 euro» con le seguenti: «10.500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.55****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «7.800 euro» con le seguenti: «10.500 euro».*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

---

**2.195****Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «... delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta» con le seguenti: «l'imposta e l'addizionale all'IRPEF per i Comuni e le Regioni non è dovuta».*

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**COMPENSAZIONI DEI GRUPPI DELL'ULIVO****Compensazione n. 1**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».*

**Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**Compensazione n. 3**

*Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4**

*Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 5**

*Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«12-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

### **Compensazione n. 7**

*Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:*

2003: - 240.000;

2004: - 260.000;

2005: - 260.000.

### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*c)* articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*d)* articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*e)* articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

*f)* articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*g)* articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*h)* articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**2.56****Respinto**

TOIA, GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

**"Art. 12-bis.**

*(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)*

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.57****Respinto**

GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, CASTELLANI, DE PETRIS, MORANDO, D'AMICO, SCALERA, TOIA, VERALDI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

**"Art. 12-bis.**

*(Recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito d'imposta)*

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---



**2.58****Respinto**

TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVIDA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

**"Art. 12-bis.**

1. Qualora le detrazioni spettanti siano superiori al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.59****Dichiarato inammissibile**

GUBERT

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**2.60****Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

*Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) ai capoversi 1 e 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: "46.500" con le seguenti: "46.700";

b) al capoverso 3, sostituire le parole: "pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro" con le seguenti: "pari a:

"a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro"».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2003: - 169;

2004: - 2.738;

2005: - 1.650.

## 2.61

### Respinto

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

*Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, redditi fondiari per un importo non superiore a 200 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) 100 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 8.000 euro;

b) 70 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 8.000 euro ma non a 9.500 euro;

c) 225 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 9.000 euro;

d) 200 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.000 euro ma non a 9.500 euro;

e) 100 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.500 euro ma non a 9.750 euro;

f) 50 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.750 euro ma non a 10.000 euro.

La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**2.62****Respinto**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, all'articolo 13 ivi inserito, alla lettera d), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dell'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI****Compensazione n. 1**

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:*

Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2003: - 7.000;  
2004: - 7.000;  
2005: - 7.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2003: - 37.000;  
2004: - 37.000;  
2005: - 37.000.

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)

2003: - 27.000;

2004: - 27.000;

2005: - 27.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707)

2003: - 657;

2004: - 657;

2005: - 657.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

Art. 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2003: - 18.795;

2004: - 18.795;

2005: - 18.795.

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

2003: - 1.120;

2004: - 1.120;

2005: - 1.120.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p)

2003: - 10.800;

2004: - 10.800;

2005: - 10.800.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710)

2003: - 10.040;

2004: - 10.040;

2005: - 10.040.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

Art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 – Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2170 /p)

2003: – 11.310;

2004: – 11.310;

2005: – 11.310.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n: 59:

Art. 22 comma 1 agenzie industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761)

2003: – 75;

2004: – 75;

2005: – 75.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502)

2003: – 3.650;

2004: – 3.650;

2005: – 3.650.

Legge n. 468 del 1978 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003)

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate - cap. 7775)

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

**(Importo stimato circa 178 milioni di euro in ragione annua)**

**Compensazione n. 2**

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 alla lettera a) le parole «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200»; ed alla lettera b) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle parole: «quindici per cento».*

**(Importo stimato 15 milioni di euro nel 2003 e 4 milioni di euro nel 2004)**

**Compensazione n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di uf-

ficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma lettera *a*), e *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento."

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. S0110 apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

*b*) al comma 1, la lettera *e*), e sostituita dalla seguente:

"*e*) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro»;

*c*) al comma 1, dopo la lettera *i*), sono aggiunte le seguenti:

"*i*)-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro";

*i*)-*ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro".



d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro"; nonchè le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino 7.500 euro»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro»;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a 6.000 euro»;

d) all'articolo articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 6.000 euro", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro»;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 7.500 euro»;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 9.000 euro»;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a 9.000 euro»;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 3.000 euro»;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 7.500 a 15.000 euro»;

l) all'articolo 1, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a 7.500 euro".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è abrogato. 24. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei moli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti».

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza, l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'esplicamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro

dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

*a)* compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

*b)* esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

*c)* richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

*d)* richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini.

*e)* può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

*f)* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

*g)* richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

*h)* esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

*i)* ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di ispettiva competenza;

*l)* acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni e i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Re-

stano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»

**(Importo stimato circa 827 milioni di euro in ragione annua)**

#### **Compensazione n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

##### **«Art. 5-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**(Importo stimato circa 465 milioni di euro nel 2003 e 671 milioni di euro nel 2004)**

#### **Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

##### **«Art. 5-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuazioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

**(Importo stimato circa 103 milionidli euro in ragione annua)**

### **Compensazione n. 6**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

"1. A decorrere dall'anno 2003 si autonzza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della nlevanza nazionale od intemazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con espenenza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla nchiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, e documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

**(Importo stimato circa 37 milioni di euro in ragione annua)**

### **Compensazione n. 7**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

"1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.».



**Compensazione n. 8**

Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 45, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 45 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Alla Tabella C di cui all'articolo 45, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

**Compensazione n. 9**

*Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**(Importo stimato circa 2 milioni di euro in ragione annua)**

**Compensazione n. 10**

*Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.*

**(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)**

**Compensazione n. 11**

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982 n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.*

**(Importo stimato circa 1 milione di euro in ragione annua)**

**Compensazione n. 12**

*Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.*

**(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)**

**Compensazione n. 13**

*Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.*

**Compensazione n. 14**

*Conseguentemente gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

**(Importo stimato 97,5 milioni di euro circa nel 2003 e 136 milioni di euro circa nel 2004)**

**Compensazione n. 15**

*Conseguentemente all'articolo 12 comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le parole: «5,5 per cento».*

**(Importo stimato 500 milioni di euro circa nel 2003)**

**Compensazione n. 16**

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

**Compensazione n. 17**

*Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 dopo le parole: «del 34 per cento» inserire le altre: «, ad esclusione delle aziende con fatturato superiore ai 25 milioni di euro annuo, per le quali l'aliquota è fissata al 40 per cento».*

**Applicazione dell'aliquota del 40 per cento di Irpeg alle grandi aziende:**

2003:

effetti articolo 4 – gettito per l'erario:	–	194;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+	323;

2004:

effetti articolo – gettito per l'erario:	–	2.603;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese gettito per l'erario:	+	4.338;

2005:

effetti articolo – gettito per l'erario:	–	607;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+	1.016;

**Compensazione n. 18**

Le disposizioni del capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrispondenza nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 350 del 2001.

**Compensazione n. 19**

L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 25 per cento.

**Compensazione n. 20**

L'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

---

**2.63****Respinto**

TONINI, CADDEO, VIVIANI, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, aggiungere il seguente capoverso:*

«4-bis. Nell'articolo 12 del TUIR:

al comma 1, lettera a), punto 1), l'importo complessivo di lire 1.057.552 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 1, lettera b), l'importo di 516,46 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 3, l'importo di lire 5.500.000 è sostituito dall'importo 3.270 euro».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.64****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«4-bis. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.65****Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c.1-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**2.66****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c.1-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.67****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c.1-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.68****Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**2.69****Dichiarato inammissibile**

FILIPPELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**2.70****Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, MARINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

**2.71****Respinto**

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, NOCCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

*La spesa complessiva è pari a 10.845.595 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**2.72****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.*

**2.73****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**

---

**COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-UDEUR-POPOLARI  
PER L'EUROPA**

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».*

**Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 67, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 4**

*All'articolo 67, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*



**Compensazione n. 5**

*All'articolo 67, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Accise sul tabacco)*

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

**2.74****Respinto**

SCALERA, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****2.75****Respinto**

VERALDI, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.76****Respinto**

GABURRO, FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, TAROLLI, CICCANTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

---

**COMPENSAZIONE UNIONE DEMOCRISTIANA E DI CENTRO****Compensazione n. 1**

*Alla tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.*

**Compensazione n. 2**

*Alla tabella B, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.*

**Compensazione n. 3**

*Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura dell'1 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.*

**Compensazione n. 4**

*La copertura è attuata mediante uguale riduzione percentuale di tutte le voci comprese nella tabella C fino a concorrenza della spesa corrispondente.*

**Compensazione n. 5**

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi scritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

---

**2.77****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c.1-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:*

Legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute:

2003: - 3.600;

2004: - 3.600;

2005: - 3.600.

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).****2.78****Dichiarato inammissibile**

CHIRILLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**2.79****Respinto**

CAMBURSANO, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.80****Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

*Al comma 1, inserire la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

---

**2.81****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.82****Respinto**

D'IPPOLITO, LAURO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.83****Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c-ter*), inserire la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di un *personal computer* completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, per un importo non superiore a 1.000 euro;"».

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 1.*

---

**2.84****Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, relativo alla detrazione per oneri, al comma 1, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) le spese matrimoniali documentate sostenute in occasione del proprio matrimonio o per quello dei propri figli legittimi, adottati, affiliati ed affidati, nell'importo non superiore a 1.500 euro per ciascun contribuente che ne abbia diritto;"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**2.85****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto mini-

steriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **2.86**

##### **Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

### **Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

#### **2.87**

##### **Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIARETTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.88****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ". Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico";

2) alla lettera i-bis), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei gestisti previsti dalle vigenti disposizioni di legge"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.89****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater), è inserita la seguente:

"i-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.90****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i-quater*), è inserita la seguente:

"*i-quinquies*) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee"».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.91****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 400 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.92****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992,



n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata".

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

### **Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

#### **2.93**

#### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente

concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno"».

---

**2.94****Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13-ter, relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "lire 960.000" con le seguenti: "3.000 euro"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**2.95****Respinto**

DEMASI, COZZOLINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 13-ter, relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "lire 480.000" con le seguenti: "1.500 euro"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**2.96****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dopo l'articolo 13-ter, è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater*. - (*Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili*).  
- 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera 13.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera 15.000 euro ma non 30.000 euro, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 30.000 euro ma non 50.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2002".

*d-ter)* all'onere derivante dall'attuazione della leggera *d-bis)* pari a 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 125 milioni per gli anni successivi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso; all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma *1-bis*: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.97**

**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* al comma 1 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.98**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.99****Respinto**

CALLEGARO, CICCANTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 48, comma 2, lettera c), le parole "lire 10.240" sono sostituite con le seguenti: "euro 7"».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

---

**2.100****Respinto**

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 48, comma 2, lettera c), sostituire le parole "lire 10.240" con le seguenti: "euro 7"».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**2.101****Respinto**

BETTAMIO, NOCCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 121-bis. - (Limiti di deduzione della spesa e degli altri componenti negativi relativi a taluni messi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni), al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole "è elevato a 50 milioni di lire" con le seguenti: "è elevato a 50.000 euro».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.102****Respinto**

GIARETTA, CASTELLANI

*Sopprimere il comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.103****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****2.104****Respinto**

DI SIENA, BONAVITA, VIVIANI, CADDEO

*Al comma 3, alla fine aggiungere il seguente periodo:* «L'importo aggiuntivo previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 è elevato a 300 euro; i possessori di redditi di cui all'articolo 46 del TUIR, il cui importo complessivo non sia superiore a 7.500 euro, che, applicando le norme del TUIR in vigore dall'1 gennaio 2003, rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 2002 riscontrino, in sede di dichiarazione dei redditi, un minor prelievo fiscale per un importo nullo o inferiore a 300 euro, a decorrere dall'anno 2003, hanno comunque diritto al sopraddetto importo aggiuntivo di 300 euro, fino all'importo concorrente, da erogare dal sostituto d'imposta in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi mod. 730».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.105****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2, e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il li-

vello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di edrogazione dal 1° gennaio 2003».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.106**

**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2, e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di edrogazione dal 1° gennaio 2003».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.107**

**Respinto**

SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO

*Sopprimere il comma 4.*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.109**

**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

*Al comma 4, sostituire le parole dall'inizio fino a: «persone fisiche», con le seguenti: «A compensazione degli effetti sulle entrate delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dalla deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i comuni e le regioni possono disporre variazioni alle rispettive aliquote, anche in deroga alle norme dell'articolo 1, comma*

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

## 2.110

### Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

4-quater. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del costo post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-quinquies si applicano gli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

4-septies. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-septies.».

### Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

## 2.111

### Respinto

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per i periodi d'imposta 2002 e 2003, i titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi possono dedurre dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza da installare sugli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di persone nella misura massima del cinquanta per cento dell'onere».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**2.112**

**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.113**

**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «8 per cento».*

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.114**

**Accantonato**

GRILLO, LAURO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino



al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

*5-bis.* I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e 30 giugno 2004.

*5-ter* Il termine del 31 dicembre 2002 previsto all'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogato al 31 dicembre 2003».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. emend. 2.36).**

**2.196**

**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI, PASINATO, FALCIER, MAINARDI, FAVARO, DE RIGO, TREDESE, CHIRILLI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione stabilita è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

*5-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o

assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

*5-ter.* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

*5-quater.* Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 864 come integrata dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo le parole: "delegazioni comunali" si aggiungano le parole: "e sedi municipali"».

---

## 2.115

### Accantonato

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

*5-bis.* I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 previsti all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e 30 giugno 2004.

*5-ter* Il termine del 31 dicembre 2002 previsto all'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogato al 31 dicembre 2003».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

---

**2.116****Accantonato**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

*5-bis.* Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

*5-ter.* Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, ineresate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 750.000;

2004: - 450.000;

2005: - 450.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).****2.117****Accantonato**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

#### **2.118**

##### **Accantonato**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

### **Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

#### **2.119**

##### **Accantonato**

PIZZINATO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché per gli interventi di bonifica dall'arnianto del patrimonio edilizio privato, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella

mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

*5-bis.* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

#### **2.120**

##### **Accantonato**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: - 9.000;  
2004: - 60.000;  
2005: - 40.000.

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8.-Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775):*

2003: - 6.000;  
2004: - 60.000;  
2005: - 40.000.

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap.3003) apportare la seguente variazione:*

2003: - 3.000;

2004: - 52.000;

2005: - 42.000.

## **2.121**

### **Accantonato**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stressi anni.»

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

## **2.122**

### **Accantonato**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è modificato come segue:

1. Al comma 1 dopo le parole: "2002" aggiungere: "e 2003", e sostituire le parole: "36 per cento", con le seguenti: "41 per cento".

2. Al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002" con le seguenti: "31 dicembre 2003", e sostituire le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "30 giugno 2004"».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

### 2.123

#### Accantonato

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2002" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2003" e le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "41 per cento";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003", e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

### 2.124

#### Accantonato

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

**2.197****Accantonato**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «compete» sino alla fine del comma, con le seguenti: «è prorogata fino al 31 dicembre 2003».*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****2.125****Accantonato**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concemente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.126****Accantonato**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite*



massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**2.127**

**Accantonato**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.128**

**Accantonato**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.129****Accantonato**

TONINI, BASSO, GARRAFFA, MASCIONI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, MORANDO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) le parole: "30 giugno 2003" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40,000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "77.000 euro";

c) le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque o dieci quote annuali"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.130****Accantonato**

CAVALLARO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "77.000 euro";

c) le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque o dieci quote annuali"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.131****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5 sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «80.000».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.132****Accantonato**

PEDRAZZINI, VANZO, MORO

*Al comma, 5, sostituire le parole: «30 giugno», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre» e le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».*

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**2.133****Accantonato**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";*

*b) le parole: "40,000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.134****Accantonato**

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";*

*b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.135****Accantonato**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";*

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.136**

**Accantonato**

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BARATELLA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.137**

**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

---

**2.138**

**Accantonato**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

*Al comma 5, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2003».*

---

**2.139****Accantonato**

EUFEMI, IERVOLINO

*Al comma 5 sostituire , ovunque ricorrano, le parole: «fino al 30 giugno 2003» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2003»*

**COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SEN. EUFEMI****Compensazione n. 1**

*All'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 5 per cento.*

**Compensazione n. 2**

*Decreto legislativo n.300 del 1999: riforma dell'organizzazione deln Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:*

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzie delle entrate capp 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzie delle Entrate - cap 7775)

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

2005: - 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzie del territorio - cap 7779)

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

2005: - 200.000.

**Compensazione n. 3**

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 163 del 1985. - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 1381, 1382; 7.1.22. - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 3191, 3192; 3193,3194,3195; 7.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo -

cap 3460; 8.2.3.3 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 8641, 8642, 8643, 8645)

2003: - 200.000;  
2004: - 200.000;  
2005: - 200.000.

#### **Compensazione n. 4**

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Atri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 250.000;  
2004: - 250.000;  
2005: - 250.000.

#### **Compensazione n. 5**

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap.7122):

2003: - 250.000;  
2004: - 250.000;  
2005: - 250.000.

---

#### **2.140**

##### **Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5 sostituire, ovunque ricorrono, le parole «fino al 30 giugno 2003» con le seguenti«fino al 31 dicembre 2003».*

#### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.141****Accantonato**

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

*Al comma 5 sostituire le parole «non superiore a 40.000 Euro» con le seguenti: «non superiore a 75.000 Euro» e le altre: «da ripartire in cinque quote» con le seguenti: «da ripartire in cinque quote».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente modificazioni:*

2003: - 4.000;  
2004: - 43.000;  
2005: - 30.000.

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:*

2003: - 5.000;  
2004: - 43.000;  
2005: - 31.000.

**2.142****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo «Nel caso in cui gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.143****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo* «Per gli interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.144****Accantonato**

TURRONI

*Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo* «Nel caso di interventi relativi di consolidamento e adeguamento antisismico la quota di detrazione è pari al 41 per cento e non si applica il limite dell'ammontare complessivo di cui al presente comma».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.145****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo* «Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.146****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari



per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

*5-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

*5-quater.* Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

*5-quinquies.* Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

*5-sexies.* Le disposizioni ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

*5-septies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

#### **2.147**

##### **Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*5-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità Immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo

massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

*5-ter.* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

*5-quater.* All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

*5-quinquies.* Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **2.148**

##### **Accantonato**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

*5-ter.* Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

*5-quater.* Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento».

### **Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

#### **2.149**

##### **Respinto**

SCALERA, GAGLIONE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo

13-bis, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente:

"41-quinquies: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **2.150**

##### **Respinto**

FALCIER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente:

"41-quinquies: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

#### **2.151**

##### **Respinto**

TAROLLI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente:

"41-quinquies: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

---

## 2.152

### Dichiarato inammissibile

CANTONI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da "per un importo" a "e successive modificazioni" sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e-ter) dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 5.000;  
2004: - 5.000;  
2005: - 5.000.

---

## 2.153

### Respinto

BATTAGLIA Antonio, LAURO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» e «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera e-ter) è soppressa».

*Conseguentemente alla Tabella A, Rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 60.000;  
2004: - 60.000;  
2005: - 60.000.

---

## 2.154

### Respinto

CURTO, LAURO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» a «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e-ter) dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 60.000;  
2004: - 60.000;  
2005: - 60.000.

---

## 2.155

### Respinto

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, TOIA, GIARETTA, SCALERA, DATO, BEDIN

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici".

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire "2002" con "2003";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004";

c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

#### **2.156**

#### **Respinto**

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, GIARETTA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per gli interventi di bonifica dall'amianto del patrimonio edilizio privato spetta una detrazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti. Nel caso in cui i suddetti interventi di bonifica realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni

5-ter. All'alinea del comma 1, dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e alla lettera b) dopo le parole "n. 457" sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi di bonifica dall'amianto"».

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**2.157****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

5-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****2.158****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis) La detrazione per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria prevista alla lettera b), comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita da una deduzione dal reddito complessivo di duemila euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il suddetto importo è aumentato di euro 500 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e di euro mille per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

*Al comma 2 del medesimo articolo la parola «detrazione» è sostituita dalla parola «deduzione» e al comma 3 e al comma 4 dopo la parola «detrazione» sono inserite le seguenti: «e deduzioni».*

*Conseguentemente, fino a compensazione delle minori entrate, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge ovvero, nel caso di opzione*

*prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.*

---

## 2.159

### Accantonato

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile"».

### Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

---

## 2.160

### Accantonato

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999,



n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

## 2.161

### Accantonato

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

## 2.162

### Accantonato

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».

### **Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

## **2.163**

### **Respinto**

BEVILACQUA, NOCCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di rendita, a segno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme si ritengono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali e, in nessun caso, possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali."»

*Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

---

**2.164****Respinto**

BONAVITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.165****Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.166****Respinto**

BEDIN, LAVAGNINI, GIARETTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di

imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **2.167**

##### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **2.168**

##### **Respinto**

FIRRARELLO, FERRARA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detraggono dall'imposta lorda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di rimozione della cenere lavica dalle abitazioni delle popolazioni della zona interessata dal grave fenomeno eruttivo connesso all'attività vulcanica dell'Etna. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della suddetta detrazione, nonchè le procedure di controllo in funzione del conteni-

mento dell'evasione fiscale. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.169**

**Dichiarato inammissibile**

CANTONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.170**

**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

**2.171**

**Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per le spese di istruzione, di importo per figlio non inferiore a euro 750, di libri di testo e rette scolastiche sostenute dai genitori degli alunni che frequentano scuole statali e paritarie primarie, secondarie di

primo grado, secondarie di secondo grado è concesso un credito di imposta ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari a euro duecentocinquanta per figlio».

*Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in egual misura.*

---

## 2.172

### **Respinto**

TAROLLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 5, si applica anche alla messa in opera di contatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché all'adeguamento degli impianti interni riguardanti la qualità dell'acqua al rubinetto dell'utente finale, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**

---

## 2.173

### **Respinto**

GIARETTA, SCALERA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 5, si applica anche alla messa in opera di contatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché all'adeguamento degli impianti interni riguardanti la qualità dell'acqua al rubinetto dell'utente finale, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.174****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2003, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.175****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.176****Accantonato**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire: "2002" con; "2003";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2004"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.177**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.178**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---



**2.179****Respinto**

BETTAMIO, NOCCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-septiesdecies), è aggiunto il seguente:

"128-octiesdecies) prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.180****Respinto**

BETTAMIO, NOCCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.181****Respinto**

CASTELLANI, GIARETTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al comma 1, lettera a) n. 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'espressione: "L. 1.057.552 (€ 546,18)" è sostituita dalla seguente: "€ 605" e al comma 3 del medesimo provvedimento l'espressione: "L. 5.500.000 (€ 2.840,51)" è sostituita dalla seguente: "€ 3.270"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.182****Respinto**

BETTAMIO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**2.183****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di cui al comma 5, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.184****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.185****Accantonato**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire: "2002" con: "2003";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2004"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.186****Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

---

**2.187****Accantonato**

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.188****Accantonato**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. emend. 2.36).****2.189****Accantonato**

CAVALLARO, GIARETTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****2.190****Accantonato**

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**2.191****Accantonato**

CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, GIARETTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****2.192****Accantonato**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.193****Accantonato**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.194****Accantonato**

CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).****2.0.1****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

### **Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

#### **2.0.2**

#### **Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

### **Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

#### **2.0.3**

##### **Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;



b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

#### **2.0.4**

#### **Respinto**

MONTAGNINO, DATO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e

ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

#### **2.0.5**

##### **Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, DE ZULUETA, FRANCO Vittoria, STANISCI, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, BONFIETTI, CADDEO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per le lavoratrici madri)*

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane re-

sidenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**2.0.6**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per le lavoratrici madri)*

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.0.7****Respinto**

TOIA, GIARETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per le lavoratrici madri)*

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**2.0.8****Respinto**

PAGANO, TOIA, STANISCI, DATO, DE PETRIS, BAILO DOSSI, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, DE ZULUETA, SOLIANI, PILONI, BONFIETTI, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per le lavoratrici madri)*

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria».

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).****2.0.9****Respinto**

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il biennio successivo all'anno in cui sono isti-

tuiti o adeguati, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale il suddetto importo è fissato in lire 3.000.000, aumentato a lire 3.500.000 per il successivo biennio e a lire 4.000.000 a decorrere dall'anno seguente";

b) all'articolo 48, comma 2, lettera a):

1) le parole: "fino all'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno in cui sono istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale";

2) le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno successivo";

3) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio di quest'ultimo anno».

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. emend. 2.36).**

#### **2.0.10**

#### **Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2003, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-bis, all'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a euro 150,00 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento al minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in euro 200 milioni, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento"».

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

---

#### **2.0.11**

#### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro».

#### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**2.0.12****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. In caso di incapacienza, le detrazioni e deduzioni per carichi familiari, spese sanitarie o per assistenza medica, costituiscono credito d'imposta per il periodo d'imposta successivo a quello in cui viene maturato il diritto o, in alternativa, danno diritto ad un trasferimento in denaro di importo pari al beneficio goduto. A tal fine, il contribuente esercita esplicita opzione in sede di denuncia dei redditi o attraverso il sostituto d'imposta».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****2.0.13****Respinto**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici che richiedono piani particolareggiati, comunque denominati, non ancora approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'are avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico».

**Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**



**2.0.14****Respinto**

COLETTI, DATO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento, con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle Comunità montane così come individuate dalle legge regionali.

2. La detrazione pervista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2003 e per i tre anni successivi.

4. L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di euro per ogni anno».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****2.0.15****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, verrà riconosciuta la detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-ter paragrafo 1-bis, della legge n. 917 del 1986».

**Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.0.16****Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

**Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).****2.0.17****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi)*

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**2.0.18****Respinto**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione  
alla gestione dei nidi)*

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonchè degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**2.0.19****Respinto**

BRIGNONE, STIFFONI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riduzione IVA per acquisto di veicoli da parte dei soggetti  
portatori di handicap)*

1. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432, e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**

---

**2.0.20**

**Respinto**

STIFFONI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le spese e gli altri componenti negativi ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per gli autoveicoli destinati ad essere utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento fino ad un limite massimo di 30.000 euro».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**2.0.21**

**Respinto**

MONTI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cento".

2. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cento"».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 1.0.3).**

---

**Art. 3.****3.1****Dichiarato inammissibile**

FEDERICI, MANUNZA, DELOGU, MULAS, TUNIS

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:***«Art. 3.***(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. In funzione della attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge sul federalismo fiscale:

*a)* gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

*b)* fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 (...) della Costituzione. Per consentire in tutte le regioni, ivi compresa la regione Sardegna a parziale modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dei comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, la Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e utte o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, la Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle

persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione Siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza della predetta data».

---

### 3.2

#### **Respinto**

CAVALLARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.3

#### **Respinto**

LABELLARTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.4

#### **Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**3.5****Respinto**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****3.6****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***3.7****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).****3.8****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***3.9****Respinto**

CAMBURSANO, MANCINO, BASTIANONI, SCALERA

*Al comma 1, sopprimere il punto a).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**3.10****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**3.11****Respinto**

BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.12****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446.***Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.13****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sospesi fino alla fine della lettera» con le seguenti: «soppressi con conseguente trasferimento dello Stato delle somme equivalenti».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

---



**3.14****Respinto**

FORCERI, CADDEO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la disposizione di cui alla seguente lettera non si applica ai comuni che sino al 2002 hanno rinunciato all'adozione Irpef».*

---

**3.15****Respinto**

SANZARELLO, LAURO

*All'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere le seguenti: «i Comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, per l'anno 2003, istituire l'addizionale stessa con la percentuale minima dello 0,2% annuo».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.16****Respinto**

CARRARA, NOCCO

*All'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere le seguenti: «i Comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, per l'anno 2003, istituire l'addizionale stessa con la percentuale minima dello 0,2% annuo».*

---

**3.17****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera a) aggiungere le parole: «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

---

**3.18****Respinto**

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.19****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

**3.20****Respinto**

LABELLARTE, GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

**3.21****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, GIARETTA, CREMA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

---

**3.22****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».*

---

**3.23****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.24****Respinto**

FLAMMIA, BATTAGLIA

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «federalismo fiscale» aggiungere: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.25****Respinto**

DETTORI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000*

euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **3.26**

##### **Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, lettera a), alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

#### **3.27**

##### **Respinto**

LABELLARTE, GIARETTA

*Alla fine della lettera a) aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

#### **3.28**

##### **Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera a) alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.29****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera a) alla fine della lettera a), aggiungere la seguente frase: «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».*

---

**3.30****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino all'accordo precedentemente previsto il bilancio dello Stato integra in modo corrispondente le minori entrate derivanti dal blocco delle addizionali».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.31****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.32****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.33****Respinto**

MANCINO, SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.34****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, saranno compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

**3.35****Respinto**

FRANCO, VANZO, MORO

*Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

«a-bis) le somme spettanti alle regioni, ai comuni e alle province, relative alle addizionali e compartecipazioni al gettito erariale, comprese le accise, attualmente vigenti, devono essere versate direttamente agli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le necessarie modalità applicative della presente norma».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).****3.36****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, sopprimere la lettera b).*

**3.37****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a) dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è definita la composizione dell'Alta Commissione. Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Commissione medesima e stabilita la data di inizio delle sue attività, che comunque dovranno concludersi entro il 30 giugno successivo. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza della predetta data».

**3.38****Respinto**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, MARINO

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «per la definizione» con le parole: «per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione da parte del Parlamento».*

---

**3.39****Ritirato (v. testo 2)**

VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: «per la definizione» con: «per indicare al Governo di cui è organo di esclusiva consulenza».*

*Al secondo ed al terzo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti: «propone al Governo».*

---

**3.39 (testo 2)****Accolto**

VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: «per la definizione» con le altre: «per indicare al Governo».*

*Al secondo ed al terzo periodo, sostituire la parola: «individua» con le altre: «propone».*

---

**3.40****Respinto**

CADDEO, MORANDO

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «Costituzione» aggiungere il seguente: «, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE)».*

---

**3.41****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), il secondo e il terzo periodo sono soppressi.*

---



**3.42****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**3.43****Respinto**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, CADDEO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo, e le parole: «In particolare», all'inizio del terzo periodo.*

---

**3.44****Respinto**

FRANCO, VANZO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per consentire già dall'anno finanziario 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione individua tutti i criteri e parametri necessari per realizzare e coordinare l'autonomia impositiva degli enti citati con la fiscalità residuale statale, mediante: l'abolizione dei vigenti trasferimenti erariali, vigenti, fissazione delle partecipazioni in misura tale da assicurare comunque risorse agli enti non inferiori a quelle attualmente trasferite e adeguate allo svolgimento delle funzioni e compiti agli stessi attribuiti, determinazione dei parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse».*

*Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.45****Respinto**

FEDERICI, MANUNZA, DELOGU, MULAS, TUNIS

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per consentire l'applicazione del principio della partecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo individua anche i para-*

metri di utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'articolo 8 dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Sicilia o della regione Sardegna, ma che in esse dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti delle regioni stesse».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, nella tabella C ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge del 10 per cento.*

---

### 3.46

#### Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

---

### 3.47

#### Respinto

SALINI

*Al comma 1, lettera b) secondo periodo, dopo le parole: «produttiva in regioni diverse» aggiungere le seguenti: «Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, l'Alta Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua specifici parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Abruzzo, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.48****Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Interventi per la regione Sicilia)*

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), eliminare il terzo periodo dalle parole: «In particolare, ai fini dell'applicazione» alle parole: «nei confronti della regione stessa».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**3.49****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In particolare ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al decreto legislativo 15 dicembre*

1947, n. 446; l'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria, ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto dal parametro forfettario, individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Analogamente e con le modalità del comma primo, provvedono le imprese che hanno sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio dell'isola.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla definizione delle modalità applicative.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine previsto dal precedente comma, provvede, all'assegnazione dei relativi codici tributari, da utilizzare per i relativi versamenti».

---

### 3.50

#### **Respinto**

FERRARA

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «L'Alta Commissione individua» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 31 marzo 2003».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

### 3.51

#### **Respinto**

MICHELINI, BETTA

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «l'Alta Commissione individua le modalità» inserire le seguenti: «da proporre alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana ai fini dell'adozione delle relative norme di attuazione.».*

---

**3.52****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

*All'articolo 3, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «l'Alta Commissione individua» aggiungere le parole: «entro il termine indicato al successivo quinto periodo.».*

---

**3.53****Respinto**

FERRARA

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa» inserire le seguenti: «, in ogni caso la mancata individuazione delle modalità non assolve dal credito la Regione siciliana, che riceverà l'equivalente delle obbligazioni tributarie entro ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.54****Accolto**

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), quarto periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro degli affari regionali» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro dell'interno e».*

---

**3.55****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), quarto periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione».*

---

**3.56****Respinto**

CAVALLARO

*Al comma 1, lettera b) quarto periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regione ed».*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.57****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regione ed Autonomie locali».*

---

**3.58****Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.59****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.60****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.61****Respinto**

LABELLARTE

*Dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.62****Respinto**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.63****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» aggiungere le parole: «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».*

---

**3.64****Respinto**

CAVALLARO

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: si avvale della struttura di supporto della Commissione Tecnica» aggiungere le se-*

*guenti*: «allargata ad esperti designati dalle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI, dell'UNCE e Legautonomie».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.65**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole*: «della Commissione tecnica per la spesa pubblica» *aggiungere le seguenti*: «allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e da Legautonomie».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.66**

**Respinto**

BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI

*Al comma 1, alla fine della lettera b), sopprimere le parole*: «, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**3.67**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole*: «la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data» *con le seguenti*: «La Commissione tecnica per la spesa pubblica al fine di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale, è trasformata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, statale, regionale e locale. L'Osservatorio tecnico, integrato da esperti indicati da Regioni, ANCI, e UPI, è competente ad avanzare proposte per l'attuazione e ge-



stione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di cui all'articolo 16».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **3.96**

##### **Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «predetta data» con le seguenti: «data del 30 aprile 2003».*

---

#### **3.68**

##### **Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le parole: «ed è organizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferire alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».*

---

#### **3.69**

##### **Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Al comma 1 lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci, dall'UNCEM e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

### 3.70

#### **Respinto**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferire alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

**3.71****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, aggiungere alla lettera b) il seguente periodo: «è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.*

*La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.*

*La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».*

**3.72****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Al comma 1, lettera b) alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.*

*La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.*

*La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del-*

l'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

### 3.73

#### **Respinto**

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

*Al comma 1 lettera b) alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.*

*La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.*

*La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».*

#### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

### 3.74

#### **Respinto**

LABELLARTE

*Al comma 1, lettera b), alla fine del comma aggiungere le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

*A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.*

*L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Con-*

ferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri da un Dectro del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

---

### 3.75

#### Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data» con le seguenti: «la quale è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regiononale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. La Commissione tecnica viene integrata da esperti indicati da Regioni, Anci, UPI e Lagautonomie. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica chela legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanza e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Lagautonomie.*

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **3.76**

##### **Respinto**

CAVALLARO, BEDIN

*Al comma 1, lettera b); aggiungere infine, le parole: «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.*

A questo fine è integrata con tecnici designata dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM e dalla Lega delle Autonomie.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM ed alla Lega delle Autonomie.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio alla Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **3.77**

##### **Dichiarato inammissibile**

CURTO

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli».

---

### 3.78

#### **Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«1-bis. Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

### 3.79

#### **Respinto**

LABELLARTE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

### 3.80

#### **Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.81****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è servato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.82****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---

**3.83****Respinto**

LABELLARTE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

---



**3.84****Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.85****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

**3.86****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dal gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.87****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A partire dall'anno 2003, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****3.88****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate di addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

**3.89****Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni entelocale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

**3.90****Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni entelocale, devono essere garantire per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

### **3.91**

#### **Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, SCALERA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpefocale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

#### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

### **3.92**

#### **Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:*

«1-bis Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

*Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».*

---

### 3.93

#### Respinto

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Resta salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire fondi per il sostegno delle persone gravemente non autosufficiente, con le caratteristiche delle obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzati a garantire prestazioni socio-sanitarie specifiche per persone non autosufficienti di ogni età».

#### Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

---

### 3.94

#### Respinto

PEDRINI

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis Dopo l'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere l'articolo 13-quater ai contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), versata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione dall'IRPEF, stabilita:

a) in misura pari all'intera imposta versata, se il reddito complessivo non supera i 50 mila euro;

b) in misura pari al 50 per cento dell'imposta versata, se il reddito complessivo è superiore ai 50 mila euro ma non ai 100.

La detrazione è esclusa per le abitazioni di lusso, anche se adibite ad abitazione principale.

All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta unica di importo pari a 1.500 euro per ciascun apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico da gioco, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 110 del TULPS, installati alla data del 31 dicembre 2002. Ciascun apparecchio dovrà essere denunciato all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che provvederà al rilascio di apposita autorizzazione, previo pagamento dell'imposta indicata, per ciascun apparecchio automatico.

I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui sopra, sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di Polizia, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, al ritiro della licenza. Entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco provvedono alla sostituzione degli apparecchi esistenti con apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti.

Gli apparecchi per i quali non sia stata versata l'imposta unica di euro 1.500 per apparecchio e quelli che non sono stati sostituiti entro la data prevista con gli apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti vengono avviati alla rottamazione dall'Autorità di PS con spese a carico dei proprietari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Attività produttive, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Il decreto del Ministro dell'economia e finanze, è ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dei Monopoli di Stato;

*b)* regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza in ordine alla consistenza ed alla struttura tecnico-organizzativa;

*c)* determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

*d)* determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario, che non potrà comunque assicurare un gettito inferiore a quello previsto dall'imposta forfetaria;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici».

---

### 3.95

#### Accantonato

VIZZINI, FERRARA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) Alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, apporre le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, secondo comma sostituire le parole: "due vice presidenti e due segretari" con le altre: "quattro Vice presidenti e quattro segretari";

b) all'articolo 52 aggiungere il seguente comma:

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie».

---

### 3.0.1/1

#### Ritirato

LAURO

*All'emendamento 3.0.1 dopo le parole: «esercitano attività» aggiungere le altre: «nelle isole minori e».*

---

### 3.0.1

#### Respinto

IOANNUCCI, LAURO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. L'imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall'articolo 14, comma 4 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si applica nella misura del 5 per cento alle persone fisiche che esercitano attività in comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti ed altitudine superiore a 500 m s.m.

2. Al comma 7 dello stesso articolo 14, al secondo periodo, le parole: "devono munirsi di un'apparecchiatura informatica" sono sostituite dalle parole: "possono munirsi di un'apparecchiatura informatica".

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana, con proprio decreto, le modalità di applicazione».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**3.0.2**

**Respinto**

BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, CADDEO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**3.0.3**

**Respinto**

GUERZONI, CADDEO, MONTINO, GASBARRI, IOVENE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:

"32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera



Cipe 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione e integrazioni: per ogni foglio € 10,33"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**3.0.4**

**Respinto**

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**3.0.5**

**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURANO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

**3.0.6**

**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**3.0.7**

**Respinto**

VILLONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.8**

#### **Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.9**

#### **Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.10**

#### **Respinto**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.11**

#### **Respinto**

LABELLARTE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.12**

#### **Respinto**

GUBERT, CICCANTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

### **3.0.13**

#### **Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

*Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1° gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Fondo di riserva, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

---

**Art. 4.****4.1****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa.

*Conseguentemente ancora, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite da Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****4.2****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

*Sopprimere l'articolo.***4.3****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè alle cooperative edilizie di abitazione per la

costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione"».

#### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **4.4**

##### **Respinto**

GIARETTA, TOIA, BAILO DOSSI, SCALERA, MORANDO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 65, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa"».

#### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

---

#### **4.5**

##### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 65, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti



disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa"».

#### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

#### **4.6**

##### **Respinto**

FALCIER, NOCCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, alla fine del comma 2, le parole: «per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio"».

2-ter. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica".

2-quater. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere:

"Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette».

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

#### **4.7**

##### **Dichiarato inammissibile**

CICOLANI, PESSINA, CHIRILLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa di lavoro autonomo per il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati dalle imprese di telecomunicazioni per la realizzazione di reti a larga banda nel 2003 che eccedono gli investimenti realizzati nel 2002 per le medesime finalità; purchè tali investimenti siano stati incrementati di almeno il 20 per cento nel corso dell'esercizio 2003.

2-ter. La modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al comma 1 è la stessa indicata dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383».

#### 4.8

##### Respinto

GIARETTA, SCALERA, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Per le imprese con sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, in anticipazione di una ulteriore riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche a valere sull'intero territorio nazionale, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distributori da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento";

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 33 per cento";

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento" e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 49,25 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Anche per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, a partire dal 1° gennaio 2003 si applicano le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS» e sostituire il comma 5 con il seguente:*

«2-ter. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo. Il regime pensionistico del personale stesso è uniformato, nel rispetto del principio *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. A partire dalla stessa data di applicano al personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**4.9****Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.9 (testo 2)****Respinto**

FERRARA, ZORZOLI, LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.10****Respinto**

CANTONI, NOCCO, LAURO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al periodo prece-

dente debbono procedere all'ammortamento della svalutazione iscritta entro dieci esercizi a partire dall'esercizio in corso dall'esercizio 2002-2003"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.11**

**Respinto**

FALCIER, NOCCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposizioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.12**

**Respinto**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposizioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**4.13**

**Respinto**

FALCIER, NOCCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia re-

residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.14**

**Respinto**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le disposizioni del comma 2, si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**4.15**

**Respinto**

COLLINO, CURTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

---

**4.16****Respinto**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

"Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio. Le suddette disposizioni si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**4.17****Respinto**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione. I comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**4.18****Respinto**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, MONTINO, BUDIN, IOVENE, MORANDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti nelle rispettive norme regionali, sono da considerarsi ad ogni effetto come alloggi a totale carico dello Stato ai fini dell'applicazione delle imposi-

zioni fiscali e del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 392 del 25 luglio 1977».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**4.19**

**Respinto**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere il seguente periodo: "Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**4.0.1**

**Respinto**

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: "per specifiche finalità di" è inserita la seguente: "cultura";

b) all'articolo 65, comma 2, lettera a), la parola: "esclusivamente" è sostituita con la seguente: "prevalentemente";

c) all'articolo 10, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante ed il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta, per causa non imputabile al beneficiario stesso, dal Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa in sede di presentazione del modello unico, a titolo di imposta sostitutiva l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi del presente articolo. Si applicano le disposizioni in tema di stanziamento complessivo, a carico del bilancio dello Stato, contenute nell'articolo 65, lettera c-nonies).";

d) all'articolo 65, comma 2, le lettere c-quater) e c-quinquies) sono abrogate;

e) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-nonies) è sostituita dalla seguente:

"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute non aventi scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante ed il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta, per causa non imputabile al beneficiario stesso, dal Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello



Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa a titolo di imposta sostitutiva l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi del presente articolo.";

f) all'articolo 110, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite con le seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)"».

#### 4.0.2

##### **Respinto**

GIARETTA, TOIA, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono aggiunte le seguenti: "e delle università, degli enti pubblici di ricerca";

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: "20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca"».

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

**4.0.3****Accantonato**

PEDRAZZINI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

**Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).****4.0.4****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MARINO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, terzo comma, dopo le parole: "nonché delle organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUS)" sono aggiunte le seguenti: "e delle università e degli enti pubblici di ricerca».

**Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

**4.0.5****Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, FRANCO PAOLO, VANZO

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto da applicare sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla Tabella A, parte II, dopo il numero 41-ter è aggiunto il seguente:

"41-*quater*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, alimenti per l'infanzia";».

**4.0.6****Respinto**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"II-*ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**4.0.7****Respinto**

GUERZONI, CADDEO, BUDIN, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione IVA al 4 per cento per le nuove costruzioni di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi case popolari comunque denominati)*

1. Alla tabella a parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

"21-ter) case di abilitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunemente denominati"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

**4.0.8****Respinto**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)*

1. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

"32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri gene-

rali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 10,33"».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

---

**4.0.9**

**Respinto**

GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)*

1. All'articolo 10 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis) Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

---

**4.0.10**

**Respinto**

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acqui-

sire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

#### **4.0.11**

##### **Respinto**

D'IPPOLITO, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.12****Respinto**

EUFEMI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**

**4.0.13****Respinto**

IZZO, NOCCO, CURTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare

immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

#### **4.0.14**

##### **Respinto**

LAURO, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---



**4.0.15****Respinto**

BONATESTA, TOFANI, MULAS, SALERNO, BALBONI, KAPPLER, FLORINO, MEDURI, DEMASI, COZZOLINO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, CURTO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

*Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**4.0.16****Respinto**

RIGHETTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le Aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento

delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, della deducibilità, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

#### 4.0.17

##### **Respinto**

SCALERA, BEDIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la*

*legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

### **Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

#### **4.0.18**

#### **Respinto**

VITALI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

**4.0.19****Respinto**

CAVALLARO, CADDEO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione della Dual Income Tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella legge 18 ottobre 2001, n. 383:

a) all'articolo 5, comma i, è abrogata la lettera b);

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le seguenti parole «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;

c) nella tabella allegata alla legge sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

**Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****4.0.20****Respinto**

TURCI, DE PETRIS, SCALERA, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, MORANDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione della Dual Income Tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;

c) nella tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

### **Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

---

#### **4.0.21**

#### **Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge tutti i soggetti che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992 n. 257 ed alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per le spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata e che, in ogni caso, dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### **Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

---

**4.0.22****Accantonato**

SAMBIN, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 sostituire "2002" con "2003"; al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004"; al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---

**4.0.23****Respinto**

SAMBIN, NOCCO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

---



